

# Corte di cassazione, sez. VI-1, ord. 26 luglio 2018, n. 19819

## Massima e/o decisione

sul ricorso 26533-2017 proposto da:

M.C.D., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall'avvocato GIUSEPPE CARNABUCI;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA, QUESTORE DELLA PROVINCIA DI CATANIA;

- intimati -

avverso l'ordinanza n. 757/2017 del GIUDICE DI PACE di CATANIA, depositata il 20/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/05/2018 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.

## Svolgimento del processo

Il Giudice di Pace di Catania, con ordinanza del 20 settembre 2017, ha rigettato l'opposizione avverso il provvedimento di espulsione adottato il 5.5.2017 nei confronti di M.C.D., osservando che la stessa non era titolare di permesso di soggiorno e che la presentazione di istanza per il riconoscimento della protezione internazionale non ostava all'emanazione del decreto di espulsione, in quanto, in caso di suo accoglimento, la richiedente non sarebbe stata rimpatriata ma accolta in apposito centro. M.C.D. ricorre sulla base di un motivo. La Prefettura non ha svolto difese.

Rivista professionale di scienze giuridiche e sociali sulla condizione giuridica dello straniero, l'immigrazione, la cittadinanza e l'asilo

## Motivi della decisione

1. Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

2. Il ricorso, con cui si deduce la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 7, è fondato.

3. In base a tale norma, infatti, chi abbia proposto domanda di asilo è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato, ai fini esclusivi della procedura, fino alla decisione della commissione territoriale sulla domanda (pur con la salvezza delle ipotesi di cui al comma 2, del citato art. 7 non ravvisate, però, nella specie). Ed, infatti, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea (sentenza 30 maggio 2013, C-534/11, *Arslan* (giurisprudenza/sentenza/5041)) secondo cui: a) l'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in combinato disposto con il considerando 9 di quest'ultima, deve essere interpretato nel senso che tale direttiva non è applicabile al cittadino di un paese terzo che ha presentato una domanda di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1 dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, e ciò durante il periodo che intercorre tra la presentazione di tale domanda e l'adozione della decisione dell'autorità di primo grado che si pronuncia su tale domanda o, eventualmente, fino all'esito del ricorso che sia stato proposto avverso tale decisione; b) la direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, e la direttiva 2005/85 non ostano a che il cittadino di un paese terzo, che abbia presentato una domanda di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2005/85 dopo che sia stato disposto il suo trattenimento ai sensi dell'art. 15 della direttiva 2008/115, continui ad essere trattenuto in base ad una norma del diritto nazionale qualora appaia, in esito ad una valutazione individuale di tutte le circostanze pertinenti, che tale domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o compromettere l'esecuzione della decisione di rimpatrio e che è oggettivamente necessario che il provvedimento di trattenimento sia mantenuto al fine di evitare che l'interessato si sottragga definitivamente al proprio rimpatrio.

4. Il riferimento al "periodo che intercorre tra la presentazione di tale domanda e l'adozione della decisione dell'autorità... che si pronuncia su tale domanda", da una parte, e la possibilità di disporre il trattenimento del richiedente, sottoposto a procedure di rimpatrio ed allontanamento (art. 15 della Direttiva 2008/115), in ipotesi di ritenuta presentazione strumentale da parte sua della domanda di protezione inducono a concludere che il principio, secondo cui il richiedente asilo ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato in pendenza di esame di tale sua domanda, non soffra eccezione allorchè la stessa sia stata presentata dopo l'emissione di provvedimento di espulsione, ferma restando la possibilità, in concorso con gli altri presupposti, di disporre il suo trattenimento.

5. Il che comporta che sussiste il divieto di espulsione e dunque l'erroneità del provvedimento del Giudice di Pace, che non risulta giustificato dal fatto che la presentazione della domanda sia avvenuta in pendenza del presente giudizio.

6. La pronuncia impugnata va cassata, restando assorbita ogni altra questione e, non occorrendo ulteriori accertamenti di merito, la causa va decisa nel merito, con l'annullamento del decreto di espulsione. 7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in favore dell'Erario ex art. 133, T.U. n. 115 del 2002, come da dispositivo. P.Q.M.

accoglie il ricorso cassa il provvedimento impugnato, e decidendo nel merito, annulla il decreto di espulsione; condanna il Prefetto al pagamento delle spese, che si liquidano, in favore dell'Erario, quanto al giudizio di primo grado in Euro 1.000,00, oltre a spese prenotate a debito, e quanto al presente giudizio di legittimità in Euro 2.050,00, oltre a spese prenotate a debito.  
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2018.  
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2018.